



Circolare

Emergenza Coronavirus: nuove disposizioni

Il Presidente del consiglio dei ministri e il Ministro della salute considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, hanno ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus. **Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.**

Premesso che

l'attività di calzolaio (riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili) rientra tra "altre attività di servizi" lettera S 95.23 dei codici ATECO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie e Servizi di pompe funebri e attività connesse)

Premesso inoltre che

La popolazione per uscire di casa deve compilare un'autocertificazione valida per i seguenti motivi: lavoro, necessità (alimentari e altre) (**Il calzolaio non è tra le destinazioni consentite**), salute

Cosa possono fare le attività di calzolaio*?

***Attenzione si tratta di una interpretazione alla luce del dpcm 11/3/2020 in attesa che vengano aggiornate le FAQ ministeriali**

È SOSPESA

- **La vendita/riparazione/manutenzione diretta al pubblico**
- **Il ritiro e la consegna diretta al pubblico**

È POSSIBILE

- **andare a lavorare in laboratorio**
- **tenere aperta la duplicazione chiavi per chi ce l'ha**

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

E' sospesa la vendita al dettaglio ma non la eventuale duplicazione chiavi e la produzione/riparazione/manutenzione di scarpe (o altro) per soggetti non privati o collettivi. (solo a titolo di esempio, un ente pubblico o una squadra di calcio). **Le imprese in caso di attività con dipendenti devono osservare quanto previsto dall'art.1 commi 7, 8 e 10.**

Per chi tiene aperta al pubblico la duplicazione chiavi

E' consigliato mettere un cartello "Non si effettua nessun tipo di vendita al dettaglio"

<http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299>